



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.S. 2021/2022

**FIRMATA IL 23/06/2022
Prot. n. 2329/VI.3**

Parte pubblica: Il Dirigente Scolastico a tempo indeterminato Prof. Andrea Proietti, in rappresentanza dell'Istituto Statale Comprensivo di Anghiari e Monterchi, comprendente le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di primo grado dei Comuni di Anghiari e Monterchi, coadiuvato dal Direttore S.G.A. Dott.ssa Lucilla Santi;

Rappresentanti del personale: i componenti in carica delle **R.S.U.:**

UIL SCUOLA	Maestra	Buzzichini Catia
UIL SCUOLA	Coll. Scolastico	Innocentini Grazia assente
CGIL SCUOLA	Prof.ssa	Bini Roberta

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di Giugno, si sono riunite alle ore 12.00 presso la sede degli uffici di segreteria e presidenza dell'Istituto Statale Comprensivo di Anghiari, in Piazza del Popolo, 4

LE PARTI CONTRAENTI VISTI

- il D.P.R. n. 275/99;
- il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 107/2015;
- la Legge n. 160/2020;
- il CCNL del 29/11/2007, il CCNL del 23/01/2009, il CCNL 2016/2018 e il CCNI relativo al MOF del 31/08/2020;
- le sequenze contrattuali dell'8 Aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
- le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 01 del 17 Febbraio 2011 e n. 7 del 5 Aprile 2011;

- le nomine deleghe /incarichi dei Collaboratori del D.S. e dei docenti fiduciari di plesso nel Collegio Docenti Plenario del 02/09/2021;
- le nomine deleghe/incarichi dei docenti responsabili dei laboratori e referenti delle aree di progetto, dei gruppi di lavoro e commissioni, dei coordinatori di classe, dei coordinatori per l'Educazione Civica, dei referenti CIVID e sostituti, dei responsabili alla sicurezza, e relativi sostituti nel Collegio Docenti Plenario del 04/10/2021;
- la Delibera del Collegio dei Docenti Plenario del 04/10/2021 di assegnazione delle Funzioni Strumentali;
- la Delibera del Collegio dei Docenti Plenario del 29/11/2021 di approvazione dei Progetti d'Istituto a.s. 2021/2022;
- la Delibera n. 38 del Consiglio d'Istituto del 23/12/2021 di approvazione dei Progetti d'Istituto a.s. 2021/2022;
- la Delibera n. 55 del Consiglio d'Istituto del 23/05/2022 di integrazione all'approvazione dei Progetti d'Istituto a.s. 2021/2022;
- la nomina da parte delle RSU d'Istituto del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, comunicata al Collegio dei Docenti Plenario 04/10/2021;
- la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 26 del 14/10/2021 di approvazione del "CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO – GRUPPO SPORTIVO – A.S. 2021/2022";
- la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 14/10/2021 di approvazione dei progetti sportivi a.s. 2021/2022: "SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO", "SCUOLA ATTIVA KIDS" e "SPORT GIOCANDO";
- la delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 23/12/2021 di aggiornamento POF a.s. 2021/2022;
- la delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 23/12/2021 di approvazione PTOF a.s. 2022/2025;

PRESO ATTO

- del Piano delle Attività del Personale ATA a.s. 2021/2022, predisposto dal DSGA, in accordo sia con gli Assistenti Amministrativi che con i Collaboratori Scolastici, e adottato dal D.S. con Decreto n. 126 del 06/10/2021;
- del funzionigramma e organigramma d'Istituto;
- della Nota n. 21503 del 30/09/2021 del Ministero della Pubblica istruzione avente ad oggetto: "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto" dove viene comunicato il finanziamento per il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2021/2022;

CONVENGONO E STIPULANO

il presente Contratto che annulla e sostituisce il precedente del 20 Maggio 2021 Prot. 1653/C14 e resta valido fino a nuova contrattazione.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo e ATA dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Anghiari-Monterchi.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021-2022.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo Contratto Integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di Legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La CCII non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 32 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e

comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il **FI** (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, nel sito web dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in Piazza del Popolo, 4 concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico della Segreteria /Presidenza, per cui n. 01 unità di personale ausiliario e n. 01 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del CII, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della Istituzione Scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle Istituzioni Scolastiche ed Educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER IL
PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Orario di servizio personale ATA

1. L'orario di servizio per il personale C.S. dal 01/09/2021 è di ore 7,12 giornaliere per 5 giorni settimanali;
2. L'orario di servizio per il personale Assistente Amministrativo è di ore 6,36 giornaliere con un rientro pomeridiano di 3 ore;
3. Per tutto il personale ATA l'orario di servizio per il periodo estivo, dal 01/07/2022 al 31/08/2022 e per le vacanze natalizie e pasquali, sarà di sei ore giornaliere per 6 giorni la settimana. Nei plessi dalle 7,30 alle 13,30 nella sede centrale di segreteria/presidenza dalle ore 8,00 alle ore 14,00. In tali periodi la segreteria scolastica sarà operativa a numero ridotto di personale, mentre almeno n. 02 unità di personale collaboratore scolastico dovranno essere in servizio.
4. È garantito il diritto alla disconnessione, così come previsto dal CCNL 2016/2018.

Art.17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. E' garantito il diritto alla disconnessione, così come previsto dal CCNL 2016/2018.

TITOLO QUINTO

TRATTAMENTO

ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

1. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il periodo settembre 2021 – agosto 2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MI;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MI;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. fondo per il Bonus valorizzazione del personale scolastico 2021/2022;
 - f. eventuali economie del fondo per il Bonus valorizzazione docenti 2020/2021.
2. Il Fondo per la Contrattazione Integrativa è quantificato, secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato, nell'apposito atto di costituzione emanato dal Dirigente con Decreto n. 213 del 30/12/2021.
Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) Economie FI a.s. 2020/2021	€	1.416,03
b) FI competenza a.s. 2021/2022	€	33.545,81

c) Valorizzazione del personale scolastico	€	7.802,03
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€	3.068,32
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€	2.044,02
d) per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€	1.389,23
g) Attività complementari di Ed. Fisica	€	576,22
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€	617,67

Per un Totale di € 50.459,33.

Vanno inoltre considerate € 1.226,73 finanziati con i fondi del Piano Annuale 2022, per la formazione del personale.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 – Finalizzazione della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con le previsioni di Legge, le risorse del Fondo per la retribuzione accessoria devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, indicate nell'art. 20, con esclusione di quelle di cui all'art. 15 e comprensive delle risorse assegnate per la valorizzazione del personale, sono suddivise:
 - € 39.435,37 detratta l'Indennità di Direzione del DSGA e del sostituto, da ripartire tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA,
 - € 25.632,99 pari al 65%, assegnate per le attività del personale docente,
 - € 13.802,38 pari al 35%, per le attività del personale ATA;
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscano nel Fondo per la Contrattazione Integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti, finanziate con fondi bilancio, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in

coerenza con il PTOF.

2. A tal fine sono assegnati per le attività di formazione del personale docente **€ 500,00** e per quelle del personale ATA **€ 726,73**.
3. In particolare per il personale docente le aree di intervento sono:
 - a. Curricolo per competenze
 - b. Didattica Digitale Integrata
 - c. Inclusione.

Art. 25 – Stanziamenti

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano Annuale delle attività dei docenti, il F.I. destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate e dettagliate nelle tabelle allegate al presente CCI:

- | | |
|--|-------------------|
| a. – Collaboratori del Dirigente Scolastico: | € 5.600,00 |
| b. - supporto alle attività organizzative (fiduciari dei plessi, referenti Covid-19 ecc.): | € 8.732,50 |
| d. - supporto alla didattica (coordinatori di classe, animatore digitale, responsabili dei laboratori, referente orientamento, commissioni di lavoro e di progetto ecc.) e all'organizzazione della didattica (Commissione Piano DID, Commissione Educazione Civica, Commissione PTOF, Nucleo Interno di Valutazione): | € 4.165,00 |
| e. - progetti, attività d'insegnamento (corsi di recupero, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria) e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare : | € 4.512,50 |
| f. - Commissione PTOF e RAV per un totale di 120 ore di coordinamento: | € 2.100,00 |

Vengono inoltre retribuiti con i fondi PEZ sul progetto P1-2 n. 07 progetti per un totale di n. 168 ore di lezione (Vedi tabelle allegate).

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- | | |
|---|--------------------|
| - Intensificazione e prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo: | € 13.646,50 |
|---|--------------------|

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. Per l'anno scolastico in corso il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ammonta a **€ 7.802,03**, esso confluiscce interamente nel Fondo d'Istituto e viene suddiviso fra docenti 65% pari a **€ 5.071,32** e personale ATA 35% pari ad **€ 2.730,71**.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il DS conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Nella voce "DISAGIO CARENZE ORGANICI" per gli A.A. e "SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI" per i C.S. vengono retribuite parte delle ore di straordinario effettuate durante l'anno. In alternativa e compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, **fino ad un massimo di giorni 10.**

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono così fissate:
- € 00 per n. 00 unità di personale amministrativo;
- € 1.990,00 per n. 12 unità di collaboratori scolastici.

Vengono retribuiti i seguenti incarichi specifici:

A.A.	RICOSTRUZIONE CARRIERA SOSTITUZIONE DSGA PROTOCOLLO ELETTRONICO
CS	ASSISTENZA ALLA PERSONA COLLABORAZIONE CON LA SEGRETERIA

Art. 30 – funzioni strumentali

1. Le Funzioni Strumentali, individuate dal Collegio dei Docenti, vengono retribuite con il finanziamento specifico suddiviso fra le cinque aree d'intervento in parti uguali, per una spesa totale di € 3.068,32.

Art. 31 – Ore eccedenti.

2. Le ore eccedenti prestate dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti nell'a.s. in corso saranno recuperate al 50% entro il 30/06/2022, mentre la parte restante sarà liquidata sia in quest'anno scolastico, fino al raggiungimento dell'importo del finanziamento specifico € 1.389,23, che in quelli successivi con somme appositamente accantonate.

TITOLO SESTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 34 Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

1. Il Dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 visto:
 - il Piano Scuola 2021/2022: *“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione”*;
 - il *Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19* (anno scolastico 2021/2022);
 - il *Protocollo di sicurezza d’Istituto per il contenimento della diffusione di COVID-19* (anno scolastico 2021/2022).
2. Il Dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO SETTIMO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.



Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere esplicativi preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75 % di quanto previsto inizialmente.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente.

Il presente documento composto da quattordici (14) pagine viene letto, approvato e sottoscritto:

PER LA PARTE SINDACALE:

Maestra Catia Buzzichini	(UIL Scuola)	
Coll. Scol. Grazia Innocentini	(UIL Scuola)	
Prof.ssa Roberta Bini	(FLC CGL Scuola)	

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Proietti

